# **COMUNE DI PRAY**

PROVINCIA DI BIELLA

# DELIBERAZIONE N. 31 del 21/12/2020

# Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

#### OGGETTO: ART. 20 TUSP. RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/20219.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali in videoconferenza.

### All'appello risultano:

N. d'or d.	COGNOME E NOME	Pres .	Ass.
1	PASSUELLO Gian Matteo	X	
2	FINA Marcella	X	
3	FAVA Giovanni	X	
4	CARMINE MARINO Alessio		X
5	UGHETTO Carla	X	
6	SOLIMENA Gilda	X	

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.
7	EL HOUMADI Malak	X	
8	JUNGTON Margaret Jaci	X	
9	FERLA Gian Eugenio	X	
10	CILIESA Carolina	X	
11	PLACIDO Ivan		X
	totale	9	2

Assume la presidenza il sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale Garavaglia Dott. Tiziano in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza dei consiglieri tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

### E' presente alla seduta l'Assessore Esterno Sig. PLATINI MASSIMO

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato;

- Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00, n. 267
- A voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;

#### **DELIBERA**

- 1) Di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi, che, viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo;
- 2) Di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al T.U.E.L. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

#### DELIBERA

1) DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

### IL SINDACO PASSUELLO GIAN MATTEO

OGGETTO: ART. 20 TUSP. RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/20219.

- IL SINDACO
- AL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ◆ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Pray con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2019 ha deliberato in merito alla ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019 e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico:
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento:
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

### **TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ♦ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pray e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ♦ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Pray detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal cligs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A);
- 2. di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- 5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

IL PROPONENTE

Passuello Gian Matteo

# PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 31\_ IN DATA 21/12/2020

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

## CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

	presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.				
Data	Firma				
	in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.				
Data	Firma				
Anagrafe e Polizia Municipa	Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, Segreteria, le, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di a legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.				
Data	Firma				
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE					
	ia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura				
Data	Firma				

Il presente verbale viene letto e sotto	scritto come segue	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE Garavaglia dr. Tiziano	
Passuello Gian Matteo		
REF	ERTO DI PUBBLICAZIONE	
(Art. 12	24, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)	
N REG. PUBBLICA	ZIONE	
Certifico io segretario comunale su c	onforme dichiarazione del Messo, che copia del presente	
verbale venne pubblicata il giorno 15 giorni consecutivi.	all'albo pretorio ove rimarrà esposta per	
Pray, li	IL SEGRETARIO COMUNALE	
•	Garavaglia dr. Tiziano	
	CIFICATO DI ESECUTIVITA' comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)	
pubblicata nelle forme di legge all'A di pubblicazione denunce di vizi di le	zione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata lbo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni egittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.	
Pray, li	IL SEGRETARIO COMUNALE  Garavaglia dr. Tiziano	
Conforme all'originale, in carta libera ad uso	o amministrativo.	
Pray, li	IL SEGRETARIO COMUNALE	

.....